

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1746-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE VERNASCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALERNO, PICARDI, LEGGIERI, CAROLLO, SAMMARTINO,
GAUDIO, CURATOLO, FERRARI, TIRIOLO, MURMURA, PATRINI, BIAGGI
e VERNASCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1974

Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1975

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1746, di iniziativa dei senatori Salerno ed altri, recante norme per la nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale, tende alla sistemazione dei segretari comunali reggenti o supplenti che, in numero di circa 800, prestano tuttora servizio presso i Comuni.

Con tale proposta, in pratica, si realizza quanto voleva il legislatore con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1972, n. 749. All'articolo 31 veniva infatti stabilito che i posti di segretario comunale vacanti nel triennio dal 31 dicembre 1972 sarebbero stati conferiti per due terzi ai vincitori del concorso per esami e per un terzo ai vincitori di apposito concorso per titoli. A quest'ultimo avrebbero potuto partecipare i segretari comunali non di ruolo, in servizio ininterrotto da almeno due anni, con l'incarico di segretario comunale reggente o supplente. Tale disposizione non ha prodotto gli effetti voluti per le seguenti ragioni:

1) i concorsi per titoli ed esami non hanno permesso di coprire, unitamente ai concorsi per titoli, tutte le sedi disponibili, cosicchè i Prefetti si sono visti costretti ad assumere nuovo personale non di ruolo;

2) già nel giugno 1972, alcuni dei segretari incaricati non avevano maturato i due anni di ininterrotto servizio previsto dal citato articolo 31;

3) alcuni segretari comunali non di ruolo, pur avendo maturato i due anni di servizio, non erano in possesso del diploma di laurea pur avendo conseguito la patente di segretario comunale, indispensabile e di per sé sufficiente per l'assunzione in servizio, a quel tempo, come segretari comunali;

4) alcuni segretari comunali, pur con la qualifica iniziale, sono stati chiamati a coprire sedi di classe superiore, in attesa delle promozioni. Di qui, l'ulteriore necessità di coprire alcune sedi comunali con personale non di ruolo.

Sono state queste le ragioni che hanno spinto alcuni colleghi a presentare un disegno di legge che riservasse il 50 per cento

dei posti, e non più 1/3, ai concorsi per titoli, prevedendo nel contempo anche la deroga al diploma di laurea e spostando la data al 1° giugno 1974.

In sede di Commissione, il rappresentante del Governo, convinto della necessità di provvedere alla sistemazione dei segretari comunali non di ruolo reggenti o supplenti, ha presentato un proprio testo, sostitutivo di quello di iniziativa parlamentare.

Esso prevede:

a) di riservare al concorso per titoli integrato da un colloquio la metà dei posti della qualifica iniziale di segretario comunale che si renderanno vacanti dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 e dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977;

b) di indire un concorso, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'attribuzione della metà dei posti della qualifica di segretario comunale che sono o si renderanno vacanti dal 1° luglio 1974 al 30 giugno 1975, previa revoca del decreto ministeriale 30 gennaio 1975;

c) di ammettere ai concorsi predetti i segretari comunali reggenti o supplenti in servizio alla data del 1° giugno 1974, che abbiano maturato due anni di servizio alla data di scadenza del termine previsto nei bandi di concorso;

d) di consentire la partecipazione ai concorsi a quei candidati che, pur superando i limiti di età, siano in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

e) di stabilire che i candidati inclusi nella graduatoria del concorso che verrà indetto nel mese di gennaio 1977, (cioè l'ultimo dei concorsi per titoli) siano immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa, nel limite della metà dei posti che risulteranno vacanti al 30 giugno di ciascun anno.

La Commissione ha ritenuto di dover consentire con il testo proposto dal Governo, fatte salve le seguenti modifiche:

1) al comma terzo, ha sostituito la data del 1° giugno 1974, con le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge », e

ciò nella opinione che solo in questa maniera si assicurerà piena efficacia alla legge;

2) al comma quinto, ha consentito la partecipazione ai concorsi anche a quei candidati che, pur in carenza del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, prestino ininterrotto servizio da almeno cinque anni. Tale norma tende a sanare una situazione accertata nella Regione della Valle d'Aosta;

3) ha aggiunto un articolo recante un espresso divieto per i prefetti di provvedere all'assunzione di segretari comunali non di ruolo a far tempo dall'entrata in vigore della legge; ha stabilito parimenti che al disimpegno provvisorio delle funzioni di segretario comunale nelle sedi vacanti, nelle more dei concorsi, si provveda a scavalco con segretari comunali di ruolo o con i segretari comunali reggenti o supplenti già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Su tali proposte avendo consentito la maggioranza della Commissione, si è dato mandato al relatore di presentare la relazione sul disegno di legge all'Assemblea, chiedendone la più sollecita approvazione. Non si tratta, infatti, di una semplice sanatoria nell'interesse dei segretari comunali non di ruolo, ma di assicurare ai Comuni, soprattutto ai più piccoli, la presenza del segretario comunale che rappresenta ovviamente il punto di appoggio fondamentale per l'attività amministrativa.

Non occorre sottolineare che la gran parte dei segretari comunali non di ruolo presta servizio da alcuni anni con piena soddisfazione delle Amministrazioni comunali, per cui il relatore confida nel voto favorevole dell'Assemblea.

VERNASCHI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

29 gennaio 1975

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Articolo unico.

L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è così modificato:

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I posti messi a concorso con i decreti ministeriali in data 30 gennaio 1974 e 31 gennaio 1974, verranno conferiti per due terzi ai vincitori del concorso di cui all'articolo 1, e per un terzo ai vincitori di apposito concorso per titoli.

Per i concorsi che saranno banditi negli anni 1975, 1976 e 1977, i posti di segretario comunale della qualifica iniziale verranno conferiti per la metà ai vincitori di cui all'articolo 1 e per l'altra metà ai vincitori di apposito concorso per titoli.

Al concorso per titoli di cui al precedente comma sono ammessi solamente i candidati che, in servizio alla data del 1° giugno 1974, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, risultino in servizio non di ruolo con incarico di segretario reggente o supplente ed abbiano maturato, in tale posizione, un periodo complessivo di almeno due anni alla data dei bandi di concorso. Possono inoltre partecipare al concorso per titoli i candidati, che, anche in deroga al limite di età ed al diploma di laurea, siano in possesso del diploma di abilitazione alla funzione di segretario comunale e nel rispetto delle altre norme indicate nel presente comma. Gli idonei dell'ultimo concorso per titoli sa-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Nel mese di gennaio degli anni 1976 e 1977 verranno indetti, contemporaneamente ai concorsi per titoli ed esami previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concorsi per titoli e colloquio per l'attribuzione della metà dei posti della qualifica iniziale di segretario comunale che si renderanno vacanti rispettivamente dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 e dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso per titoli per l'attribuzione della metà dei posti della qualifica iniziale di segretario comunale che sono o si renderanno vacanti dal 1° luglio 1974 al 30 giugno 1975, previa revoca del decreto ministeriale 30 gennaio 1975 con cui è stato indetto il concorso per titoli previsto dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Sarà altresì provveduto alla conseguenziale riduzione del numero dei posti messi a pubblico concorso per titoli ed esami con decreto ministeriale 31 gennaio 1975, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Ai concorsi per titoli di cui ai precedenti commi sono ammessi i candidati i quali, oltre ad essere provvisti di uno dei diplomi di laurea indicati dall'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, siano in possesso degli altri requisiti prescritti dallo stesso articolo, risultino in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano maturato in tale posizione un periodo complessivo di almeno due anni di servizio, alla data di scadenza del termine previsto nei bandi di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

ranno immessi in ruolo in concomitanza con la vacanza dei posti e sino ad esaurimento della graduatoria »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I posti non attribuiti a seguito dell'espletamento del concorso per titoli di cui al decreto ministeriale in data 30 gennaio 1974, non sono assegnati in aumento al concorso indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1974 in conformità dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale ma, previa riapertura del concorso stesso e fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda ai sensi del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1974, vengono riservati ai segretari aventi i requisiti di cui al precedente terzo comma ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il colloquio verte sulle materie indicate dai nn. 1, 2 e 3 della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Ai concorsi per titoli e colloquio possono partecipare, anche in deroga ai limiti di età, i candidati che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea, siano muniti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ovvero abbiano prestato servizio, in modo continuativo, per cinque anni alla data del bando di concorso, con incarico di segretario comunale reggente o supplente, fermi restando gli altri requisiti prescritti dal comma precedente.

Tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso per titoli che verrà indetto nel mese di gennaio 1977, saranno immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa, nel limite della metà dei posti che risulteranno vacanti al 30 giugno di ciascun anno.

I posti verranno annualmente conferiti con unico decreto, da adottarsi contemporaneamente al decreto di nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esami.

Ai concorsi per titoli previsti dai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 2.

A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto assoluto divieto di provvedere all'assunzione di nuovi segretari comunali incaricati o supplenti.

Alla copertura dei posti che, nelle more dei concorsi, si renderanno provvisoriamente vacanti, si potrà provvedere mediante incarico a scavalco a segretari comunali di ruolo o a segretari già incaricati o supplenti alla data di applicazione della presente legge.